

mula di un termine complessivo, anzichè prescrivere all'Istituto di fare ogni anno una determinata quantità di operazioni; poichè l'andamento naturale degli affari potrà esigere che in un anno faccia anche duecento milioni di operazioni, ed in altro assai meno di cento. L'esigere che l'Istituto distribuisca una data quantità di credito per ogni anno, non corrisponderebbe alle condizioni ordinarie del nostro mercato, ed equivarrebbe a spingerlo a forzare artificialmente gli affari; il che deve evitarsi.

Vengo ora all'altra questione che ha sollevato l'onorevole Luzzatti. Egli domanda che sia mantenuta la facoltà consentita al Governo dall'articolo 2 della legge del 1885, di concedere l'esercizio del credito fondiario ad associazioni mutue di proprietari. Io credo che la questione non possa risolversi in questo articolo 4. A me pare che anche l'onorevole Luzzatti abbia accennato a questa questione, come ad una di quelle che nell'animo suo ha importanza...

Luzzatti. Ho voluto dire tutto in una volta, per non fare tre discorsi.

Giolitti, ministro del tesoro. Io gli dirò che, per parte mia, trovo il concetto buono in sè, e che non ho difficoltà a che queste associazioni possano sorgere anche nella nuova condizione nella quale andremo a trovarci. Non dirò di avere un grande fiducia che possano sorgere; ma ritengo anch'io che, soprattutto quando i proprietari avranno meglio studiato il congegno del credito fondiario, riconosceranno forse in questa forma speciale un mezzo opportuno per aiutarsi vicendevolmente, senza ricorrere alla speculazione.

Ma mi sembra questione da risolvere in occasione dell'esame di uno degli articoli successivi, quando l'opportunità se ne presenterà, oppure in un articolo aggiuntivo, in fondo alla legge.

All'onorevole Luzzatti sembra anche un po' dura la condizione che si porrebbe, che in Roma possano operare solamente o il Banco di Napoli o la Cassa di risparmio di Milano. Confesso che il Governo potrebbe trovarsi in una condizione imbarazzante, qualora tutti e due gli Istituti domandassero di operare a Roma, perchè non saprebbe assolutamente qual criterio seguire per dare la preferenza all'uno od all'altro.

E quindi, siccome la soluzione più equa appare quella di ammetterli tutti e due, e siccome tanto l'uno quanto l'altro hanno tanta potenza, da poter rendere grandi servizi, se ne potranno render di più per l'avvenire operando anche nella capitale, sarà meglio per tutti. Perciò, se la Commissione

non ha difficoltà a convertire il disgiuntivo o nel congiuntivo e, il Ministero non opporrà difficoltà.

Spero che, col privilegio ridotto nella misura indicata, che è quella strettamente necessaria per poter trovare chi assuma l'esercizio del nuovo Credito fondiario, e con le altre concessioni discorse, anche l'onorevole Luzzatti varrà fare buon viso a questo disegno di legge ed approvarne le altre disposizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giuseppe.

Romano Giuseppe. A proposito di questo articolo quarto, io mi trovo dinanzi ad una difficoltà che mi sembra insolubile. Nell'articolo secondo si dice che il nuovo Istituto dovrà operare secondo le norme stabilite pel Credito fondiario nella legge del 1885, nella quale si dà facoltà di prestare per prima ipoteca sopra immobili per la metà del valore; e sta bene; di acquistare per via di cessioni o di surrogazioni, crediti ipotecari privilegiati, e sta benissimo; di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle, il cui valore nominativo equivalga al capitale dovuto dai mutuatari: il che suppone che si sia già effettuato il mutuo, e che sul valore del mutuo si dà al mutuatario la metà in cartelle.

Ora dunque non è un Credito fondiario; è una speculazione pura e semplice: non un'istituzione per fare il bene del paese e dell'agricoltura, ma un aggio, un privilegio per far l'usura, all'esorbitante interesse del 7 1/2 e forse dell'8 per cento.

A me sembra che la costituzione dell'attuale Credito fondiario, stabilisca una flagrante contraddizione, un anacronismo, un assurdo; perchè prima nasce il figlio, e poi nasce il padre. Secondo la legge del 1885 deve sorgere prima il mutuo e poi nascono le cartelle; ma secondo questa legge, sorgono prima le cartelle e poi nasce il mutuo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Se me lo permette l'onorevole Romano con pochissime spiegazioni toglierò di mezzo la difficoltà che egli ha messo innanzi. La legge del 1885 esige che si effettuino le operazioni dei mutui soltanto con la emissione di cartelle, il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari.

Secondo questo sistema il mutuatario, cui sia stato accordato un mutuo, ne riceve l'importare in cartelle create dall'Istituto mutuante, e, se non sia lo stesso Istituto che le riacquisti contestualmente al prezzo corrente, egli deve alienarle sulla